



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO DELL'AUTOVEICOLO DI PROPRIETA' DEL PERSONALE AUTORIZZATO A SERVIRSENE PER MOTIVI DI SERVIZIO. AUTOGESTIONE ANNO 2021. SPESA € 20.000,00.

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-6933 del 29 maggio 2018

Tenuto conto degli atti relativi alla materia in trattazione e cioè:

letto l'art. 24, cc. 5 e 6 dei CC.CC.NN.LL. delle Aree della Dirigenza del 08/06/2000 che dispongono:

"Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.

La polizza di cui al comma 5 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente,...";

letto l'art. 25 cc. 3 e 4 del C.C.N.L. personale Comparto del 20/09/2001 che prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli Enti di *"stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente....";*

Visto, inoltre, gli artt. 73 c.1, 89 c.1 e 99 c.4 dell'A.C.N. del 29/07/2009 medicina generale e l'art. 49 c.2, dell'A.C.N. 17 dicembre 2015 degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali;

Osservato che il contratto assicurativo tipico in uso per la copertura dei rischi sopra evidenziati si configura nella cosiddetta "polizza kasko";

Dato atto che la spesa complessiva per la gestione del rischio relativamente all'anno 2019 è stata pari ad € 2.096,41 in calo rispetto al precedente esercizio (€ 4.100,00);

Dato atto che non risultano esborsi per la gestione del rischio relativamente all'anno 2020;

Considerato che la spesa sostenuta negli anni 2015 e 2016 per la stipula di polizze a copertura di analoghe garanzie è stata maggiore rispetto alla spesa complessiva liquidata negli anni 2018, 2019 e 2020 per assolvere agli obblighi assicurativi in oggetto;

Ritenuto opportuno ed economico, provvedere anche per l'anno 2021, alla gestione diretta del rischio di danneggiamento al mezzo di trasporto dei dipendenti, nei limiti di cui sopra;

Stabilito che la procedura di liquidazione dei risarcimenti da parte dell'Azienda nell'ambito dell'autogestione del rischio dovrà comunque essere subordinata a:

- Autorizzazione preventiva da parte del proprio Responsabile all'uso del veicolo di proprietà del dipendente per motivi di servizio;
- Divieto di autorizzazione all'utilizzo di autoveicoli di valore residuo superiore ad €. 30.000,00 (quotazioni di riferimento: "Quattroruote")
- Comunicazione da parte del dipendente, da effettuarsi telefonicamente o via e-mail nell'immediatezza del sinistro (attivate allo scopo segreterie telefoniche e indirizzi e-mail), al Responsabile della Struttura di appartenenza e al Servizio Legale - settore Gestione Sinistri - con specificazione del giorno, ora, luogo e circostanze in cui il sinistro si è verificato ed indicazione di eventuali testimoni che hanno assistito allo stesso;
- Formalizzazione, da parte del dipendente, della denuncia del sinistro comprensiva di tutte le informazioni indicate al punto precedente, e contestuale richiesta risarcimento danni da effettuarsi, entro 30 giorni dal sinistro, presso il Servizio Legale - settore Gestione Sinistri, di riferimento;
- Dichiarazione per iscritto del Responsabile della struttura di appartenenza attestante l'utilizzo, nell'occasione del sinistro, del mezzo proprio del dipendente per ragioni di servizio;
- Copia del verbale di constatazione amichevole dell'incidente (modello C.I.D.) ove il sinistro abbia coinvolto persone e/o veicolo terzi;
- Copia di eventuali rapporti dell'Autorità eventualmente intervenuta sul luogo del sinistro;
- Documentazione fotografica;
- Preventivo del danno da inviare al Servizio Legale, pena perdita del diritto al risarcimento, entro 30 giorni dal sinistro, con facoltà da parte dell'Azienda, al fine di verificarne la congruità, di disporre perizia estimo-valutativa dei danni;
- Documentazione fiscale emessa dall'autoriparatore;
- Dichiarazione di avere/non avere in corso polizza personale per la copertura del medesimo rischio (kasko o simili: ad es. garanzia "cristalli" "atti vandalici", ecc)

Vista la deliberazione N. 619 del 30/12/2020 con la quale è stato adottato il bilancio preventivo economico annuale in forma di provvisorio tecnico per l'anno 2021, sulla base del quale è stato aggiornato il budget a disposizione dei servizi;

Su conforme proposta del Direttore della S.C. SERVIZIO LEGALE INTERAZIENDALE ASLCN1 ASLCN2 AZIENDA OSPEDALIERA "S. CROCE E CARLE" Avv. REINAUDO Piero Giuseppe che attesta la legittimità, nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DELIBERA

- di assumere, per l'anno 2021 e per le motivazioni espone in premessa, la gestione diretta del rischio di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà dei dipendenti autorizzati a servirsene per ragioni di servizio, nei limiti di cui all' art. 24, cc. 5 e 6 dei CC.CC.NN.LL. delle aree della Dirigenza del 08/06/2000, all'art. 25 cc. 3 e 4 del C.C.N.L. personale Comparto del 20/09/2001 e agli artt. 73, c. 1 dell'A.C.N. del 29/07/2009 della medicina generale e 32, c. 7, dell'A.C.N. 29 luglio 2009 dei medici specialisti ambulatoriali;
- di dare mandato al Servizio Legale di provvedere agli adempimenti necessari per l'attuazione dell'istituto, ed in particolare di disporre, laddove economico ed opportuno, l'effettuazione delle perizie tecniche dei danni subiti nei sinistri in questione, ed in specie per quelli il cui valore, da preventivo, risulta essere superiore ad €. 750,00;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è Reinaudo Piero Giuseppe, Direttore del Servizio Legale interaziendale;
- di contabilizzare la spesa come da prospetto che segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2021	SLE	03.10.1073	ASSICURAZIONI: ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	20.000,00
N. ID.				
5137643				

- di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione;
- di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE SANITARIO
Mario TRAINA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA

Sottoscrizione per proposta

II DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO LEGALE
INTERAZIENDALE
Piero Giuseppe REINAUDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Archivio: I.2.05.07

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.